

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO**

composta da

dr. Francescopaolo **PANARIELLO** - Presidente
dr.ssa Maria Loredana **VIVA** - Consigliere
dr. Fabrizio **RIGA** - Consigliere estensore

all'udienza di discussione del 18.03.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 1213/14 R.G.

TRA

[REDACTED]
elett.te domicil. in Roma, Via Cardinal Ginnasi, n. 8
rappr. e dif. dagli Avv.ti Pietro De Luca e Domenico Cantavenera
giusta procura in atti

APPELLANTE

E

Inpgi – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola;

elett.te domicil. in Roma, Via Nizza, n. 35
rappr. e dif. dall'Avv.to Gavina Maria Sulas
giusta procura in atti

APPELLATO

Oggetto: appello contro la sentenza del 22.10.2013 del Tribunale di Roma.

Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 04.04.2014 l' [redacted] di [redacted] proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 22.10.2013, depositata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta dall' [redacted] avverso il decreto ingiuntivo con il quale essa era stata condannata al pagamento, in favore dell'Inpgi, della complessiva somma di € 20.762,00 a titolo di contributi e sanzioni dovuti relativamente alla posizione del giornalista ~~Guido Leonardi~~ per il periodo dal novembre 2009 al dicembre 2011.

L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che il [redacted] aveva svolto mansioni di natura giornalistica, senza considerare che quest'ultimo si limitava a raccogliere, selezionare e distribuire le notizie pubblicate dai quotidiani, senza alcun commento od elaborazione critica e benchè i comunicati stampa dal medesimo redatti avessero ad oggetto informazioni di servizio e venissero pubblicati soltanto previa autorizzazione del direttore generale dell' [redacted] censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale respinto l'opposizione, senza considerare che soltanto con delibera del 15.07.2010 al [redacted] era stato restituito il ruolo di Capo Ufficio Stampa, ragion per cui da novembre 2009 a luglio 2010 egli non aveva svolto alcuna mansione di carattere giornalistico; censurava, infine, la sentenza per avere il Tribunale escluso l'applicabilità, nel caso di specie, della disciplina prevista dall'art. 1189 C.C., senza considerare che era quanto meno discutibile che l'attività svolta dal [redacted] fosse di natura giornalistica.

Si costituiva in giudizio l'Inpgi, il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 C.P.C.; nel merito, sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame.

Concesso termine per note, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

L'appello è infondato e dev'essere rigettato.

Infondata, in primo luogo, è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 C.P.C. (nel testo modificato dall'art. 54 I CO. lett. c) bis D.L. 22.06.2012, n. 83, convertito in L. 07.08.2012, n. 134, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie), sollevata dalla difesa dell'Inpgi, avendo l'appellante esposto in modo sufficientemente chiaro e circostanziato le critiche mosse al percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure.

Venendo, allora, ad esaminare il merito della controversia, con verbale di accertamento del 23.01.2012 il personale ispettivo dell'Inpgi ha contestato all' [redacted] l'omesso versamento - per il periodo 01.11.2009/31.12.2011 - dei contributi relativi alla posizione del dipendente [redacted] [redacted] giornalista pubblicista, responsabile all'Ufficio Stampa dell' [redacted] [redacted]


Nel verbale si afferma che "l' [redacted] ha istituito, con delibera n. 621 del 10 ottobre 1990, l'Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni, attribuendo al sig. [redacted] giornalista pubblicista dal 1982, il ruolo di Capo Ufficio Stampa, così come poi confermato dalla successiva delibera Asl n. 440 del 31 gennaio 2002. In tale ambito, [redacted] svolge dal 1990 attività quotidiana di informazione e comunicazione politico-istituzionale. In particolare, egli provvede quotidianamente a realizzare la rassegna stampa, a monitorare le agenzie di stampa, ad elaborare e diffondere comunicati, ad organizzare le conferenze stampa, a fornire assistenza nelle varie attività istituzionali connesse all'informazione, nonché ad intrattenere rapporti con i media. La posizione contributiva del sig. [redacted] è già stata oggetto di accertamento da parte dell'Inpgi nel verbale n. 37/2005 (...) conclusosi positivamente con il trasferimento dei contributi per il periodo gennaio 2001/aprile 2005, dall'Inpdap all'Inpgi ai sensi della Legge 388/2000. Avverso la delibera n. 616 del 9 agosto 2005 con la quale l' [redacted] revocava la precedente delibera n. 440 del 31 gennaio 2002 (...) il giornalista [redacted] proponeva ricorso avanti al presidente della Regione Sicilia che, con decreto n. 1075 del 26 ottobre 2007, accoglieva il gravame, confermando così la posizione del giornalista [redacted] a capo dell'Ufficio stampa della [redacted]. Dopo un periodo di sospensione dal lavoro (settembre 2008/ottobre 2009) collegato ad una misura cautelare emessa dall'Ufficio Gip del Tribunale di Agrigento, successivamente revocata, il [redacted] veniva riammesso in servizio, ma assegnato al settore Tecnico Patrimoniale con atto deliberativo n. 172/09, in contrasto con la decisione del Presidente della Regione Sicilia emessa nell'anno 2007. A seguito di ciò, in data 6 luglio 2010, l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia diffidava l' [redacted] a dare esecuzione al sopra citato D.P.R.S. 1075 del 2007 (...). In data 15 luglio del 2010, con delibera 690 l' [redacted] [redacted] si adeguava a quanto prescritto dall'Assessorato della Sanità della Regione Sicilia e restituiva al sig. [redacted] il ruolo di Capo Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni. Di fatto, l' [redacted] dal 1 novembre 2009 ad oggi ha versato erroneamente i contributi all'Inpdap anziché all'Inpgi nonostante il sig. [redacted] avesse continuato a svolgere attività giornalistica presso l'ufficio stampa dell' [redacted]. Alla luce di quanto sopra, le somme complessivamente dovute dall' [redacted] per le irregolarità esposte (...) ammontano (...) a complessivi € 20.762,00", di cui € 19.340,00 per contributi ed € 1.422,00 per sanzioni (cfr. doc. n. 1) fascicolo Inpgi di primo grado).



Le affermazioni contenute nel verbale ispettivo trovano pieno riscontro nella documentazione acquisita e nelle dichiarazioni rese dal [redacted] agli ispettori dell'Inpgi.

Risulta, infatti, documentalmente che con la delibera n. 172 del 29.10.2009 l' [redacted] preso atto che "con sentenza emessa in data 30.09.2009 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento [aveva] revocato le misure cautelari già applicate allo stesso [redacted]", ne ha disposto la riammissione in servizio "presso l'Area Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali (...) con il profilo di appartenenza, a decorrere dal 01.11.2009" (cfr. doc. n. 13) stesso fascicolo).

Con successiva delibera n. 690 del 15.07.2010, l' [redacted] "preso atto che con D.P.R.S. n. 1075 del 26 ottobre 2007, a seguito di ricorso straordinario del dipendente sig. [redacted], è intervenuto l'annullamento della deliberazione della ex [redacted] n. 616 del 09.08.2005 con la quale si disponeva la revoca della deliberazione n. 440 del 31.01.2002 di conferma dell'atto n. 621 del 10.10.1990 con oggetto Ufficio Stampa; considerato che, conseguentemente a quanto precede, riacquistano efficacia le succitate deliberazioni n. 621/90 e 440/2002, che istituivano un Ufficio Stampa e P.R., assegnandone la direzione e la responsabilità al dipendente assistente tecnico Sig. [redacted] nominandolo Capo Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni; ritenuto di dover dare esecuzione al succitato D.P.R.S. n. 1075/07, come da atto di diffida (...) del 06.07.2010 dell'Assessorato alla Salute (...); esaminata la nota (...) del 05.05.2010 dell'Assessorato Regionale della Sanità (...) con oggetto "Istituzione degli uffici stampa presso le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia", che, rinviando alla definizione dei CC.NN.LL. le declaratorie di categoria e profili da applicare agli uffici stampa, e con richiamo all'art. 6, comma 2, della Legge 7/07/00, n. 150, conferma le funzioni di informazione e di comunicazione al dipendente che già le svolge"; ciò premesso, ha confermato il [redacted] "nelle funzioni sopra specificate" (cfr. doc. n. 15) stesso fascicolo).

Al verbale ispettivo è anche allegato il verbale delle dichiarazioni rese da [redacted] agli ispettori dell'Inpgi in data 08.09.2011, nelle quali il [redacted] afferma: "durante il periodo dal nov. 2009 al 15 luglio 2010, benchè fossi assegnato all'Uff. Tecnico, non ho mai svolto attività diversa da quella giornalistica" (cfr. doc. n. 18) stesso fascicolo). 

Sulla base del predetto verbale ispettivo, l'Inpgi ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma la condanna, in via monitoria, dell' [redacted] al pagamento della complessiva somma di € 20.762,00, oltre accessori.

L' [redacted] di [redacted] ha proposto opposizione al decreto, sostenendo che "nel periodo novembre 2009/luglio 2010 il signor [redacted] non [aveva] svolto alcuna mansione di carattere giornalistico", tanto è vero che lo stesso

aveva agito in giudizio nei confronti dell' lamentando "di essere stato adibito a mansioni – a suo dire – lesive della propria dignità professionale, per essere stato assegnato, in qualità di Collaboratore Amministrativo, all'Area Gestione Risorse tecnico-patrimoniali, anziché all'Ufficio Stampa"; che la restituzione al in data 15.07.2010, del ruolo di Capo Ufficio Stampa era stata soltanto formale; che, in ogni caso, essendo scusabile l'errore in cui era, per ipotesi, incorsa, al caso di specie era applicabile la disciplina dell'art. 1189 C.C., con conseguente obbligo per l'Inpdap – a cui aveva versato i contributi relativi a quel periodo – "di provvedere al trasferimento dei relativi contributi all'Inpgi".

Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di quattro testimoni, ritenuto, alla stregua delle deposizioni rese dai testimoni escussi, che "a prescindere dal formale inquadramento, se come collaboratore amministrativo, o responsabile dell'ufficio stampa (di cui era pacificamente l'unico componente), può affermarsi che il signor si occupava di predisporre la rassegna stampa, attività che presupponeva la ricerca all'interno delle testate giornalistiche di notizie che potevano interessare il campo della sanità o in ogni caso l'azienda sanitaria e la materiale selezione delle notizie ritenute rilevanti, e i comunicati stampa relativi alle attività dell'azienda; inviava i comunicati stampa alle testate giornalistiche, mantenendo i rapporti con i giornalisti delle altre testate, li invitava a conferenze stampa organizzate dall'azienda, ecc."; ritenuta di natura giornalistica l'attività svolta, trattandosi di attività "che presuppone un minimo di creatività intellettuale nella selezione delle notizie, nella predisposizione della rassegna stampa e nella redazione dei comunicati"; rilevato che "dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che il si occupasse, da solo, esclusivamente di tale attività, per cui può affermarsi che egli abbia svolto in maniera piena e continuativa attività giornalistica"; ritenuta inapplicabile la disciplina dell'art. 1189 C.C., "posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro del proprio dipendente" e "nella fattispecie in esame non vi sono ragioni per ritenere sussistente un errore scusabile, considerato che il contenuto giornalistico dell'attività lavorativa del signor doveva essere certamente conosciuto dal datore di lavoro"; riconosciuto, invece, all' il diritto di "ripetere quanto indebitamente versato all'Inpdap (ora Inps)"; tanto premesso, ha respinto il ricorso e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.

Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che il svolgeva mansioni di natura giornalistica, senza considerare che egli si limitava a raccogliere, selezionare e distribuire le notizie pubblicate dai quotidiani, senza alcun commento od elaborazione critica, e che i comunicati stampa avevano ad oggetto informazioni di servizio e venivano pubblicati soltanto previa autorizzazione del direttore generale della

Il motivo di gravame è inammissibile e comunque infondato.



E' inammissibile per violazione dell'art. 437 II CO. C.P.C., in quanto la natura (giornalistica o no) delle mansioni svolte dal ██████ in qualità di Capo Ufficio Stampa dell'██████████ è una questione nuova, sollevata per la prima volta in appello, in violazione del divieto posto dal citato art. 437 C.P.C.: infatti, nel ricorso di primo grado ██████ si è limitata a sostenere che il ██████ non aveva svolto attività di natura giornalistica soltanto nel periodo (novembre 2009 / luglio 2010) in cui era stato assegnato all'Ufficio Tecnico dell'Azienda Sanitaria.

In ogni caso, il motivo di gravame è infondato nel merito.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 9 L. 07.06.2000, n. 150, *“le amministrazioni pubbliche (...) possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche (...) o da personale estraneo alla pubblica amministrazione (...). L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione (...). Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti”*.

La direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 07.02.2002 precisa, poi, che l'attività degli Uffici Stampa degli enti pubblici consiste nella *“redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi; organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa; realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici; coordinamento e realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali”*.

Ciò posto, mentre l'art. 17 III CO. L. 30.12.1992, n. 503 stabiliva che *“i dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto Nazionale di previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola”*, limitando, perciò, l'obbligo di iscrizione ai soli giornalisti professionisti assunti con contratto di lavoro giornalistico, l'art. 76 L. 23.12.2000, n. 388 stabilisce ora che l'Inpgi, oltre a gestire *“in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti”* (art.

38 L. 05.08.1981, n. 416) “*provvede altresì ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti (...) titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica*”.

Pertanto, mentre fino al 31.12.2000 l'obbligo di iscrizione all'Inpgi era riservato ai soli giornalisti professionisti assunti con contratto di lavoro giornalistico, dall'01.01.2001 l'iscrizione è obbligatoria anche per i giornalisti pubblicisti e gli unici presupposti richiesti sono l'iscrizione all'albo dei giornalisti ed il fatto di svolgere in regime di subordinazione un'attività di tipo giornalistico, anche alle dipendenze di soggetti diversi dagli editori di testate ed anche con contratto di lavoro non giornalistico (in tal senso, cfr. Cass. Lav. 20.07.2007, n. 16147, secondo la quale non assume alcuna rilevanza, ai fini dell'obbligo di iscrizione, “*la natura del datore di lavoro, sia esso un ente pubblico territoriale o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall'editoria, assuma alle sue dipendenze uno dei soggetti sopra indicati, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico*”).

Ed, infatti, il Ministero del Lavoro, con parere del 24.09.2003 relativo “*al regime previdenziale da applicare ai giornalisti assunti dalla pubblica amministrazione con affidamento di incarico di natura giornalistica*”, richiamato l'art. 9 L. n. 150/2000 e l'art. 76 L. n. 388/2000 afferma che quest'ultima disposizione “*non facendo riferimento alla contrattazione collettiva applicata, supera la condizione posta dal citato art. 17 del decreto legislativo 30 novembre 1993, n. 503, conferendo all'INPGI la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti agli albi alla sola condizione che l'attività espletata sia di natura giornalistica*” e giunge, perciò, alla conclusione che “*i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione (...) con affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, debbano essere obbligatoriamente iscritti presso l'INPGI*”.

Tuttavia, poiché l'obbligo di iscrizione all'Inpgi presuppone comunque che l'attività svolta sia effettivamente di natura giornalistica, occorre pur sempre stabilire se nell'attività in concreto svolta dal ██████████ siano ravvisabili quei caratteri di creatività e di originalità che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, caratterizzano l'attività del giornalista (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. Lav., 21.02.1992, n. 2166, secondo la quale “*la natura giornalistica delle prestazioni svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato può essere riconosciuta, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro per i giornalisti, solo in relazione ad un'attività caratterizzata dalla creatività di chi, con opera tipicamente intellettuale, provvede alla raccolta, commento ed elaborazione delle notizie*”; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 20.02.1995, n. 1827, secondo la quale “*per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si*

pone pertanto come mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, nel senso, cioè, che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo"; Cass. Lav., 05.07.1997, n. 6083).

Ebbene, dalla lettura dei comunicati stampa prodotti risulta che il [redacted] non si limita a riportare il testo delle dichiarazioni rese dai vari esponenti aziendali, ma introduce e commenta la notizia, collocandola all'interno di un articolato più organico, simile ad un articolo di un comune quotidiano, utilizzando un linguaggio ed uno stile tipicamente giornalistici (cfr., ad esempio, il comunicato stampa del 13.08.2010 sulle misure da adottare in caso di accidentale contatto con una medusa; comunicato stampa del 20.08.2010 sull'inaugurazione del reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale San Giacomo di Licata; comunicato del 12.11.2010 sulle iniziative adottate in occasione della giornata mondiale del diabete) (cfr. doc. n. 5) e 6) fascicolo Inpgi di primo grado).

Né può avere rilevanza ostativa il fatto che i comunicati potevano essere divulgati soltanto previa autorizzazione del direttore generale dell' [redacted] infatti, analogamente, in qualunque testata giornalistica la pubblicazione di un articolo è sempre soggetta alla preventiva approvazione del direttore della testata.

Risulta, inoltre, documentalmente che il [redacted] era anche il direttore del mensile "Sanità e Lavoro".

Infatti, con la delibera n. 440 del 31.01.2002 l' [redacted] "preso atto che allo stesso dipendente [redacted] è stata affidata con la sunnominata delibera n. 621 del 10/10/90 anche la direzione del mensile "Sanità" (...) oggi con la mutata denominazione "Sanità e Lavoro", conferma la precedente delibera "al fine anche dell'immediata edizione del mensile di questa Azienda "Sanità e Lavoro" (cfr. doc. n. 7) stesso fascicolo).

D'altronde, la stessa [redacted], nella nota inviata all'Inpdap in data 23.08.2005, ammette che "l'Azienda (...) ha ritenuto sinora erroneamente istituto previdenziale competente l'Inpdap, nei confronti del quale ha provveduto a versare i relativi contributi, senza considerare che l'attività prevalente del [redacted] era quella giornalistica" (cfr. doc. n. 9) fascicolo Inpgi di primo grado).

Correttamente, perciò, il giudice di prime cure ha ritenuto di natura giornalistica l'attività svolta dal guida in qualità di capo Ufficio Stampa dell' [redacted]

Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale l' [redacted] censura la sentenza per avere il Tribunale respinto l'opposizione, senza considerare che soltanto con delibera del 15.07.2010 al Guida era stato restituito il

ruolo di Capo Ufficio Stampa, ragion per cui da novembre 2009 a luglio 2010 egli non aveva svolto alcuna mansione di carattere giornalistico.

Invero, nella dichiarazione resa al personale ispettivo dell'Inpgi, il [redacted] afferma di avere svolto continuativamente mansioni giornalistiche anche nel periodo novembre 2009 / luglio 2010.

Ebbene, questa affermazione trova un primo, significativo elemento di riscontro nella deposizione resa all'udienza del 15.05.2013 dal teste [redacted] [redacted] coadiutore amministrativo dell' [redacted] il quale ha dichiarato: *"conosco [redacted]: una mattinata di fine 2009 lui è venuto nel mio ufficio dicendomi che era il capo ufficio stampa e che doveva realizzare la rassegna stampa e si sarebbe appoggiato al mio ufficio dove c'erano le macchine fotocopiatrici. Il direttore amministrativo mi ha detto che avrei potuto collaborare con il signor [redacted] per quello che potevo. Il signor [redacted] la mattina andava in edicola, prendeva 4 o 5 quotidiani, veniva nel mio ufficio, evidenziava tutti gli articoli riguardanti la sanità locale e nazionale; io facevo le fotocopie degli articoli e poi il signor [redacted] li impaginava e li distribuiva"*.

In secondo luogo, è pacifico che il [redacted] sia sempre stato l'unico a lavorare presso l'Ufficio Stampa dell'Azienda Sanitaria (in tal senso, cfr. anche deposizione del teste [redacted] giornalista del quotidiano Agrigento Oggi, il quale ha dichiarato: *"l'unico contatto con l'ufficio stampa era [redacted] nessun altro mi ha mai chiamato presentandosi come ufficio stampa dell'Asp"*): è ragionevole, perciò, ritenere che egli abbia, di fatto, continuato a svolgere mansioni di Capo Ufficio Stampa anche nel periodo novembre 2009 / luglio 2010 (come d'altronde conferma la produzione della rassegna stampa acquisita dall'Inpgi nel corso del suo accertamento ispettivo: cfr. doc. n. 8) fascicolo Inpgi di primo grado).

In terzo luogo, nessuno dei testimoni escussi è stato in grado di chiarire di cosa si sia occupato il [redacted] presso l'Ufficio Tecnico dell'Asp, al quale era formalmente assegnato da novembre 2009 e luglio 2010. Infatti, il teste [redacted], direttore del dipartimento amministrativo dell'Asp, ha dichiarato: *"non so di cosa si occupasse in concreto [redacted] (...) non l'ho mai visto lavorare, in quanto stavamo in strutture distinte"*; a sua volta, il teste [redacted] all'epoca funzionario in servizio presso la direzione affari generali e risorse umane dell'Asp, ha dichiarato: *"non so di cosa si sia occupato agli affari generali"*.

Significativo, infine, è il fatto che l'Asp non abbia prodotto neppure un atto predisposto dal [redacted] quale collaboratore amministrativo nel periodo in cui egli era formalmente assegnato all'Ufficio Tecnico dell'Asp.

Deve, perciò, ritenersi che anche nel periodo novembre 2009 / luglio 2010 il [redacted] abbia di fatto continuato a svolgere mansioni di natura giornalistica.



Né ad una diversa conclusione può condurre l'esame delle deduzioni contenute nel ricorso proposto dal [redacted] nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Infatti, in primo luogo, non è noto l'esito dell'iniziativa giudiziaria del [redacted]

In secondo luogo, dalla lettura del ricorso si comprende come, in realtà, il [redacted] si duole non tanto di non aver potuto svolgere le funzioni di Capo Ufficio Stampa, quanto, piuttosto, di continuare ad essere inquadrato nei ruoli amministrativi, pur svolgendo mansioni di natura giornalistica, e di non avere le strutture necessarie per poter svolgere il suo lavoro. Infatti, nel ricorso si afferma che l'Asp ha sempre *"continuato a negare, con toni intimidatori, l'applicazione del contratto giornalistico"*, in tal modo tentando *"di impedire il sereno svolgimento delle funzioni demandate"* e che il [redacted] *"obbligato a svolgere le proprie mansioni giornalistiche senza poter fruire di una propria stanza"*, il che costituisce una conferma dello svolgimento in via continuativa di mansioni di natura giornalistica.


Infondato, infine, è il terzo motivo di gravame, con il quale l'Asp censura la sentenza per avere il Tribunale escluso l'applicabilità, nel caso di specie, della disciplina prevista dall'art. 1189 C.C., senza considerare che era quanto meno discutibile che l'attività svolta dal Guida fosse di natura giornalistica.

Infatti, che l'attività svolta dal [redacted] in qualità di Capo Ufficio Stampa dell'Asp fosse un'attività di natura giornalistica lo riconosce la stessa Azienda Sanitaria, quanto, a seguito del primo accertamento ispettivo dell'Inpgi del 2005, comunica all'Inpdap di avere *"ritenuto sinora erroneamente istituto previdenziale competente l'Inpdap, nei confronti del quale ha provveduto a versare i relativi contributi, senza considerare che l'attività prevalente del [redacted] era quella giornalistica"* (cfr. doc. n. 9) fascicolo Inpgi di primo grado).

Né l'Asp aveva motivo di ritenere che, quanto meno dal novembre 2009 al luglio 2010, il [redacted] avesse svolto mansioni di tipo amministrativo: infatti, anche in quel periodo il [redacted] continuava a svolgere mansioni, quali curare la rassegna stampa dell'Azienda, che sono proprie del Capo Ufficio Stampa (cfr. doc. n. 8) fascicolo Inpgi di primo grado), ruolo che, d'altronde, non era stato assegnato né ad alcun altro dipendente, né a personale esterno all'Azienda.

Correttamente, perciò, il giudice di prime cure ha escluso l'applicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1189 C.C. (rectius dell'analogia, specifica, disciplina prevista in tema di versamento dei contributi previdenziali dall'art. 116 ultimo CO. L. n. 388/2000).

Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, considerarsi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.



Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.

P. Q. M.

La Corte

respinge l'appello;

condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2750,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;

dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.

Roma, 18.03.2019

Il consigliere estensore



IL CANCELLIERE
Emiliana Corgiolu

Il Presidente
Favariello

CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
PALERIA
- 6 APR. 2020
IL CANCELLIERE
Emiliana Corgiolu